

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 26/79 DEL 12/11/1979

1. La III Commissione, nelle riunioni del 29/10/1979 e del 12/11/1979 ha ampiamente discusso la proposta di legge a firma Dell'Aquila ed altri "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento (CEE) n.2141/79 della Commissione. Modifiche alla legge regionale 4/9/79 n.63 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".
2. La III Commissione ha deciso, all'unanimità di voti dei Commissari presenti, di esprimere parere positivo su detta proposta di legge proponendola al Consiglio nel testo integrato e modificato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

Relatore: Prof. Antonio Dell'Aquila

*Am*

*Consiglio Regionale della Puglia.*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

R E L A Z I O N E

Colleghi Consiglieri,

la Commissione delle Comunità Europee ha recentemente approvato il regolamento n. 2141/79, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 247 dell'1/10/79, con il quale sono introdotte modifiche agli importi fissati dalle Direttive del Consiglio n. 159/72/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e n. 268/75/CEE relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, importi già modificati peraltro dal Regolamento n. 1054/78/CEE.

La nostra Regione, come è noto, ha già recepito, con proprie leggi 3/3/78 n. 15 e 3/3/78 n. 16 le due Direttive succitate ed ha già recepito altresì, sempre con propria legge 4/9/79 n. 63, le modifiche agli importi introdotte dal Regolamento n. 1054/78/CEE.

La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire alla Regione, appunto, di recepire con tempestività i nuovi maggiori importi, fissati peraltro in ECU, previsti dal Regolamento n. 2141/79/CEE, consentendo agli operatori agricoli di beneficiare dei vantaggi di natura finanziaria che ne derivano nonchè di imputare al FEOGA le somme erogate nella misura corretta.

Si tratta, in conclusione, di un atto di recepimento che è opportuno deliberare con tempestività affinchè dal punto di vista normativo la nostra Regione sia pronta ad erogare questi aiuti CEE nelle misure più favorevoli entrate in vigore.

(Antonio Dell'Aquila )

*Antonio Dell'Aquila*

*ARM*

PROPOSTA DI LEGGE

"ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 3/3/1978 n. 15 E 4/9/1979 n. 63, ATTUATIVE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA"

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituiti dall'art. 1 della legge regionale 4/9/79 n.63, sono così sostituiti:

" Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

Art. 2

L'art. 14 della legge regionale 3/3/1978 n. 15, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

" Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art. 11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della Cee e alle aziende dirette coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 3/3/78 n. 15, già sostituito dal primo comma dell'art.3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari :	60 ECU
sino a 15 ettari :	50 ECU
sino a 25 ettari :	40 ECU
sino a 35 ettari:	30 ECU

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 2 -

- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e mele-  
ti, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo art. 21, già sostituito dal secondo comma del-  
l'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n. 63, è così sostituito:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per  
ogni UBA (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità  
compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

- sino a 8 UBA : 65,6 ECU
- sino a 15 UBA : 56 ECU
- sino a 25 UBA : 46 ECU
- sino a 35 UBA : 35 ECU. "

Il primo periodo del quarto comma del medesimo art. 21, già sostituito dall'ul-  
timo comma dell'art. 3 della legge regionale 4/9/79 n.63, è così sostituito:

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare  
65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda".

Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 4/9/79 n. 63 è così sostituito:

"L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge nazionale  
9/5/75 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge nazio-  
nale 10/5/76 n.352, è fissato in 52.599 ECU".

L'art. 5 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma del  
l'art. 24 della legge nazionale 9/5/75 n. 153, così, come sostituito dal primo com-  
ma dell'art.1 della legge nazionale 21/12/1977 n. 958, sono fissati rispettivamen-  
te in 13.158 e 66.699 ECU".

L'art. 6 della medesima legge regionale n. 63 è così sostituito:

"Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della  
legge nazionale 9/5/75 n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art.11  
della legge nazionale 10/5/76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867  
ECU".

Il primo comma dell'art. 7 della medesima legge regionale n. 63 è così so-  
stituito:

" L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art. 11 della legge na-  
zionale 10/5/76 n.352 è fissato in 13.158 ECU per azienda".

Art. 5

Alla legge regionale 3/3/1978 n.15 è aggiunto il seguente articolo 31:

" Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a variare con proprio  
decreto l'ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in con-  
formità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità Economica Europea. Tale  
variazione avverrà entro gg.30 dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedi-  
menti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee".

AMM

*Consiglio Regionale della Puglia .*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 3 -

Art. 6

Tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla legge regionale 3/3/1978 n. 15 e successive modificazioni beneficeranno degli importi di cui alla presente legge.

Art. 7

Gli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979-81 approvato con legge regionale 6/6/1979 n. 31.

ANM